STUDIO
ZANOBETTI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)
TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

studiozanobetti@legalmail.it (P.E.C.)
info@studiozanobetti.it
francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.)
francesco.zanobetti@studiozanobetti.it

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976
Sito Web: www.studiozanobetti.it
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 30/2020 ***27 Ottobre 2020***

DECRETO AGOSTO PRINCIPALI NOVITA' IN SINTESI

Il Decreto Legge 104/2020 rubricato "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*", ribattezzato *"Decreto Agosto",* quinto intervento del Governo quale risposta al perdurare della crisi da Covid – 19, è stato convertito in Legge 126/2020 pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 Ottobre 2020.
Tra le novità introdotte con il decreto si segnala:

1) Fondo per la filiera della ristorazione (Articolo 58).

Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese, in attività al 15 Agosto 2020, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da Marzo a Giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da Marzo a Giugno 2019.
Limitatamente ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 01 Gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
Il contributo è erogato mediante:

- anticipo del 90% all'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'Articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, da effettuarsi con modalità tracciabile.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 15 Agosto 2020, sono stabiliti criteri, modalità e ammontare del contributo.
Per l'anno 2020, il limite di spesa per il contributo ammonta a 600 milioni di €uro.

2) Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (Articolo 59).

Viene introdotto un contributo, ***alternativo*** a quello previsto per la filiera della ristorazione, per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

a) per i Comuni capoluogo di Provincia, almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;

b) per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di Giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo Comma 1, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.

L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di Giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:

a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 €uro nel periodo d'imposta precedente 2019;

b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 €uro e fino a 1 milione di €uro nel periodo d'imposta 2019;

c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di €uro nel periodo d'imposta 2019.

Vengono previsti degli importi minimi individuati in:

- 1.000,00 €uro per le persone fisiche; e
- 2.000,00 €uro per gli altri soggetti.

Tale misura minima è riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01 Luglio 2019 nelle zone A dei Comuni come sopra individuati.

La misura massima del contributo è individuata in 150.000,00 €uro.

3) Sospensione ammortamento soggetti no IAS adopter (Articolo 60).

I soggetti che non adottano gli IAS, nell'esercizio 2020, anche in deroga all'Articolo 2426, Comma 1, n. 2), codice civile, possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di 1 anno.

4) Credito di imposta locazioni non abitative (Articolo 77).

Vengono apportate alcune modifiche al credito di imposta sulle locazioni di unità non abitative previsto dall'Articolo 28, Decreto Legge 34/2020:

- il credito spetta, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del 2019 alle strutture termali;
- il credito viene esteso al mese di Giugno e anche a quello di luglio limitatamente alle attività stagionali.

In sede di conversione in legge viene previsto che per le strutture turistico – ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico – ricettiva siano stipulati 02 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Viene inoltre previsto che, limitatamente alle imprese turistico – ricettive il credito d'imposta spetta sino al 31 Dicembre 2020.

5) Esenzione I.M.U. per il settore alberghiero e dello spettacolo (Articolo 78).

Viene introdotta l'esenzione dal versamento, per l'anno 2020, della seconda rata I.M.U., relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di conversione è stata introdotta la previsione per cui l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata esentata ex – Articolo 177, Decreto Legge 34/2020;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night – club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'esenzione è estesa al 2021 e al 2022.

La misura è subordinata, ai sensi dell'Articolo 108, Comma 3, Tfue all'autorizzazione della Commissione Europea.

6) Proroga secondo acconto ISA (Articolo 98).

Viene prevista per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto MEF;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La proroga al 30 Aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2019.

La proroga si applica anche per i soggetti di cui all'Articolo 1, Comma 2, D.P.C.M. 27 Giugno 2020 e quindi anche per i soggetti che applicano:

- regime forfettario ex – Legge 190/2014;
- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex – Decreto Legge 98/2011; e
- soggetti che presentano case di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

7) Rinvio termine versamento imposte per soggetti ISA in difficoltà (Articolo 98 – bis).

I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 Ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati decorrenti dal 14 Ottobre 2020.

8) Proroga riscossione coattiva (Articolo 99).

Viene prorogata al 31 Dicembre 2020, rispetto all'originario 15 Ottobre 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle i cui termini scadono tra l'08 Marzo e il 31 Dicembre 2020, con conseguente slittamento del termine di pagamento al 31 Gennaio 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.